

ANSA

Credito imposta: Ctp, quello per ricerca non va restituito

Commissione respinge la richiesta dell'Agenzia delle entrate

PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - Il credito di imposta per sviluppo e ricerca non deve essere restituito all'Agenzia delle entrate. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Bologna decidendo il ricorso su un atto di recupero crediti d'imposta subito da un srl siciliana, difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò, dello studio Lexia avvocati. Il caso - del valore di oltre 200 mila euro - si è delineato con la notifica delle contestazioni da parte della direzione provinciale di Bologna dell'Agenzia delle Entrate sull'asserita inesistenza del credito di imposta, riferito al 2018. Le spese compiute in ricerca e sviluppo non avrebbero rispettato dei requisiti per ottenere il bonus fiscale. L'Agenzia rivendicava il mancato rispetto del "Manuale di Frascati 2015", approvato dall'Ocse, che fissa le regole per individuare cosa è attività di ricerca e sviluppo e quindi cosa merita di ricevere il bonus. I criteri da rispettare sono cinque: l'attività deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile o riproducibile. Accogliendo la tesi della difesa della società, il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco D'Orazi (presidente), Fabrizio Casaccia (relatore) e Giovanni Battista Blesio (giudice), ha affermato che la forza normativa del "Manuale di Frascati 2015" può essere fatta valere solo a partire dal 2022, essendo la traduzione giurata del dicembre 2021. "Si ritiene altresì - recita la sentenza - di condividere l'assunto che l'innovazione relativa

all'investimento può consistere anche nell'adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l'impresa". Per la Ctp di Bologna, il fatto che la norma prescriva all'Agenzia delle entrate di richiedere un parere al Ministero per lo sviluppo economico, serve ad acquisire da parte dei tecnici di quell'amministrazione dello Stato la certezza che un'attività di ricerca e sviluppo possa essere riconosciuta come tale. Nel richiedere il recupero del credito, invece, l'Ade non avrebbe fatto questa verifica "giungendo a conclusioni, anche di merito - si legge in sentenza- , che non provano adeguatamente i fatti contestati". (ANSA).

Y93-TE/ S45 QBKS